

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)764

Vol. 1979/0253

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 764 def.

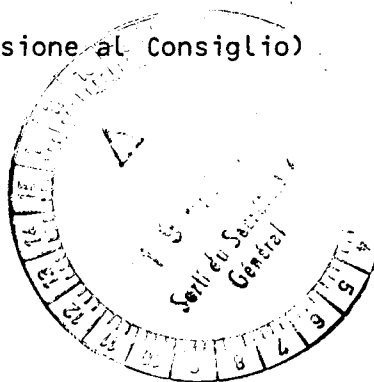
Bruxelles, 14 dicembre 1979

Proposta di :

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regime all'importazione in vigore
per alcuni prodotti di iuta originari del
Bangladesh, dell'India, e della Thailandia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 764 def.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

I. Sono in vigore due accordi tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, l'India e il Bangladesh, relativi al commercio dei prodotti di iuta. Per alcuni prodotti di iuta questi accordi comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi all'esportazione la cui osservanza è garantita da un sistema di duplice controllo. Per attuare sul piano comunitario le disposizioni idonee a consentire il funzionamento di questo duplice controllo, il Consiglio ha adottato tre regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 846/77 del Consiglio, del 25 aprile 1977, relativo al regime d'importazione per alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica dell'India (1);
- regolamento (CEE) n. 1393/77 del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativo al regime d'importazione per alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica popolare del Bangladesh (2);
- regolamento (CEE) n. 1617/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al regime d'importazione nel Benelux di filati di iuta originari dell'India (3).

Gli accordi con questi due paesi scadono il 31 dicembre 1979; la validità dei suddetti regolamenti d'applicazione scade anch'essa il 31 dicembre 1979.

II. In base a un'intesa tra la Thailandia e la Comunità, le esportazioni di filati di iuta thailandesi nel Benelux sono soggette a misure di autolimitazione all'esportazione, gestite mediante un sistema di duplice controllo. Le opportune disposizioni comunitarie per consentire la gestione di questi limiti quantitativi sono state fissate con regolamento (CEE) n. 2463/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, relativo al regime d'importazione nel Benelux di filati di iuta originari della Thailandia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1278/77 (4).

L'intesa con la Thailandia, come del resto il suo regolamento interno d'applicazione scade il 31 dicembre 1979.

.../...

(1) GU n. L 104/2 del 28.4.1977

(2) GU n. L 158/14 del 29.6.1977

(3) GU n. L 190/12 del 28.7.1979

(4) GU n. L 286/4 del 10.11.1977

III. Sono attualmente in corso negoziati con il Bangladesh e l'India per giungere alla conclusione di nuovi accordi sugli scambi dei prodotti di iuta.

Sono inoltre in programma, a brevissima scadenza, nuove consultazioni con la Thailandia relative alle esportazioni thailandesi nel Benelux dei filati di iuta.

IV. I quattro regolamenti di cui ai punti I e II, che determinano gli attuali regimi di importazione per i prodotti di iuta, scadono al 31 dicembre 1979. Però, né i negoziati con l'India e il Bangladesh, né le consultazioni con la Thailandia potranno essere terminate in tempo per mettere in vigore al 1° gennaio 1980, sul piano interno della Comunità, i relativi regimi all'importazione.

Allo scopo di evitare un vuoto giuridico, è pertanto opportuno, fatto salvo il risultato dei negoziati o delle consultazioni, prorogare temporaneamente i regimi all'importazione attualmente in vigore.

Si può prendere in considerazione questa proroga per il primo trimestre 1980. Sino ad allora si può infatti supporre che saranno terminate le trattative o consultazioni con i paesi esportatori.

I limiti quantitativi da stabilire verranno calcolati in base a quelli vigenti nel 1979. Allo scopo, però, di non perturbare le correnti di scambio e per offrire agli importatori comunitari la possibilità di disporre di quantitativi sufficienti per stipulare contratti, non pare opportuno fissare questi limiti quantitativi prorata temporis (3 mesi), vale a dire a un quarto di quelli del 1979.

Si possono quindi prevedere possibilità d'importazione pari a quelle del 1979; i quantitativi importati in base a questo regime transitorio verrebbero in seguito dedotti dai limiti fissati nei regolamenti d'attuazione dei nuovi accordi ed intese.

.../...

India, Bangladesh e Tailandia sono stati informati dai servizi della Commissione circa la necessità di attuare un regime transitorio ed hanno comunicato le disposizioni in programma. Questi tre paesi hanno espresso il loro accordo e prenderanno, da parte loro, le misure amministrative necessarie per gestire, di conseguenza, le loro esportazioni dei prodotti in questione durante il primo trimestre 1980.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di approvare quanto prima l'allegato progetto di regolamento, la cui data d'applicazione prevista è il 1° gennaio prossimo.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regime all'importazione in vigore
per alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh,
dell'India e della Tailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che gli accordi sugli scambi di prodotti di iuta tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica dell'India e la Repubblica popolare del Bangladesh, d'altro lato, scadono il 31 dicembre 1979;

considerando che l'intesa tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia relativa alle esportazioni thailandesi di filati di iuta nel Benelux scade anch'essa il 31 dicembre 1979;

considerando che, a seguito di tali accordi e intese, sono stati adottati :

- il regolamento (CEE) n. 846/77 del Consiglio, del 25 aprile 1977, relativo al regime di importazione per alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica dell'India (1);
 - il regolamento (CEE) n. 1393/77 del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativo al regime di importazione per alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica popolare del Bangladesh (2);
 - il regolamento (CEE) n. 2463/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, relativo al regime d'importazione nel Benelux di filati di iuta originari della Tailandia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1278/77 (3);
 - il regolamento (CEE) n. 1617/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al regime d'importazione nel Benelux di filati di iuta originari dell'India (4),
- che questi regolamenti scadono anch'essi il 31 dicembre 1979;

.../...

(1) GU n. L 104/2 del 28.4.1977

(2) GU n. L 158/14 del 29.6.1977

(3) GU n. L 286/4 del 10.11.1977

(4) GU n. L 190/12 del 28.7.1979

considerando che sono in corso trattative e consultazioni tra la Comunità e questi tre paesi per giungere alla conclusione di nuovi accordi; che queste trattative e consultazioni non potranno esse concluse a tempo per consentire di mettere in vigore il 1° gennaio 1980 i regimi di importazione che ne risulteranno per la Comunità;

considerando che è pertanto opportuno prorogare per un breve periodo, a titolo transitorio, i regimi di importazione vigenti nel 1979, pur fissando dei limiti quantitativi sufficienti per consentire di mantenere delle correnti di scambio naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo di validità dei regolamenti (CEE) n. 846/77 , n. 1393/77 n. 2463/77, n. 1617/79 è prorogato fino al 31 marzo 1980.
2. Le possibilità d'importazione concernenti i prodotti che, nell'ambito dei regolamenti menzionati al paragrafo 1, sono soggetti a limitazioni, si intendono riferite alle quantità fissate, per l'anno 1979, nei regolamenti.
3. Le quantità importate saranno contabilizzate sui limiti eventualmente stabiliti dai nuovi regimi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente